



Università degli Studi di Cagliari

Regolamento per la costituzione di spin-off

Approvazione del C.d.A. del 14/11/2005

Parere del S.A. del 16/11/2005

Emanato con D.R. n. 454 del 9/12/2005



TITOLO I NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi generali e definizioni

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito indicata come "Università", nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin-off.
2. Sono spin-off le società aventi come finalità l'utilizzazione imprenditoriale, lo sviluppo e la commercializzazione, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca scientifica - con particolare riferimento alla ricerca dell'Ateneo cagliaritano - ovvero di nuovi prodotti e/o servizi.
3. L'attività svolta dagli spin-off non interferisce con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolge con enti pubblici o privati.
4. Si distinguono:
 - a) "spin-off dell'Università di Cagliari" (di seguito, "spin-off dell'Università"): società per azioni o a responsabilità limitata aventi le finalità sopra specificate, costituite alle condizioni indicate dal presente Regolamento, alle quali l'Università partecipa in qualità di socio;
 - b) "spin-off accademici": società aventi le finalità sopra specificate, nelle quali l'Università non ha una quota di partecipazione e di cui è proponente e autorizzato ad assumere una partecipazione un'unità del personale strutturato dell'Università.
5. Il presente Regolamento e gli allegati che ne rappresentano parte integrante disciplinano le condizioni per la costituzione, la partecipazione e l'autorizzazione delle due tipologie di spin-off.
6. L'Allegato "A", *Previsioni sociali e parasociali delle società spin-off*, detta i criteri per la regolamentazione statutaria e parasociale delle società spin-off partecipate dall'Università.
7. L'Allegato "B", *Norme di comportamento del personale universitario coinvolto in attività esterne*, disciplina le forme, le modalità e le condizioni di coinvolgimento del personale universitario negli spin-off.

Art. 2 – Istituzione della Commissione tecnica spin-off

1. Con Decreto rettorale è istituita una Commissione tecnica spin-off di Ateneo composta da:
 - un delegato del Rettore, che la presiede di diritto;
 - un componente qualificato in materia economico-finanziaria, designato dal Consiglio di Amministrazione;
 - un componente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dell'innovazione, designato dal Senato Accademico;
 - un funzionario dell'Università, designato dal Rettore, preferibilmente tra il personale afferente all'Ufficio Liaison Office d'Ateneo, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione, con funzioni di responsabile amministrativo della procedura e di segretario.
2. La Commissione resta in carica tre anni, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto rettorale.



3. Per l'esame e la valutazione delle singole proposte di spin-off, la Commissione può avvalersi discrezionalmente di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Ateneo - nell'area disciplinare interessata dallo spin-off. La decisione di ricorso ad esperti esterni deve essere deliberata all'unanimità dai componenti della Commissione e motivata.
4. Gli esperti sono designati dal Rettore d'intesa con la Commissione e partecipano ai lavori di quest'ultima, senza diritto di voto, per tutte le questioni relative allo spin-off per il quale sono stati nominati.

Art. 3 – Competenze della Commissione tecnica spin-off

1. La Commissione tecnica spin-off:
 - a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di spin-off;
 - b) effettua, ai sensi del successivo art. 4, la valutazione delle proposte di costituzione di spin-off dell'Università e ne sottopone gli esiti al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - c) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin-off, sulla base della quale presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università una relazione di monitoraggio entro il termine di approvazione del bilancio di quest'ultima;
 - d) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità della permanenza dell'Ateneo negli spin-off dell'Università, provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione significativa in tale prospettiva;
 - e) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale rispetto agli spin-off e alla rilevazione di ogni situazione rimarchevole relativa a tali soggetti, specie di quelle di incompatibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 11 del presente Regolamento, raccordandosi con gli organi accademici competenti in materia;
 - f) svolge ogni altro compito inerente gli spin-off non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o di Statuto.

Art. 4 - Criteri di valutazione delle proposte di spin-off

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di spin-off, la Commissione - sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita - terrà conto di tutti gli elementi di seguito indicati:
 - a) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica, con particolare riferimento a quella dell'Ateneo di Cagliari;
 - b) idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
 - c) qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - d) compagine sociale e capitale sociale;
 - e) impegno richiesto all'Università;
 - f) piano economico-finanziario e prospettive reddituali;nonché di ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.



TITOLO II SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Art. 5 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di spin-off dell'Università può essere proposta da uffici, organi o strutture dell'Università stessa, ovvero da almeno un'unità del personale strutturato dell'Università, appartenente al ruolo docente, tecnico e amministrativo.
2. La partecipazione diretta del personale proponente allo spin-off costituisce garanzia, per l'Università, per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Pertanto, coloro che propongano l'attivazione di uno spin-off sono tenuti a partecipare al capitale di esso con risorse personali e ad impegnarsi a restare soci dello spin-off sino a che perduri la partecipazione dell'Università, salvo che sopravvengano legittime ragioni per la dismissione anticipata della loro quota.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare agli spin-off dell'Università

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin-off, insieme con l'Università:
 - i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
 - gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato;
 - i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca;
 - persone fisiche, giuridiche ed enti, italiani e non, diversi da quelli indicati ai punti precedenti e interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7 – Coinvolgimento del personale strutturato negli spin-off dell'Università

1. La partecipazione del personale al capitale degli spin-off dell'Università, lo svolgimento di attività lavorativa a favore dello stesso, l'assunzione di incarichi, il regime delle autorizzazioni, gli oneri e gli obblighi di comportamento correlati allo spin-off sono disciplinati dall'Allegato "B".

Art. 8 – Partecipazione dell'Università

1. La partecipazione dell'Università nello spin-off, compatibilmente con le risorse disponibili, di norma non può essere superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale della società partecipata, né di maggioranza assoluta. Eccezionalmente tali limiti potranno essere superati con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università, in relazione a particolari motivi di convenienza o opportunità, o in considerazione di specifiche previsioni normative o di strumenti di finanziamento.
2. L'apporto dell'Università al capitale dello spin-off consisterà preferibilmente in beni materiali e immateriali conferiti in godimento, ovvero, quando sia ammesso dalla legge, in prestazioni d'opera o di servizi. Ove sussistano ragioni e possibilità potrà tuttavia essere consentito anche



- il conferimento di denaro, in misura di norma non superiore al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, il conferimento di beni in proprietà e di crediti, nonché di ogni altra entità conferibile, in funzione del tipo societario assunto dallo spin-off.
3. In ogni spin-off, con apposite clausole contenute nello statuto o in accordi parasociali, all'Università deve essere in tutti i casi garantito:
 - a) il diritto di assoggettare al proprio consenso ogni variazione, anche indiretta, dell'entità della propria partecipazione o dei diritti da essa attribuiti o ad essa collegati;
 - b) il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci;
 - c) il diritto di esprimere il gradimento sui mutamenti della compagine sociale;
 - d) il diritto di nominare, indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale, propri rappresentanti negli organi dello spin-off;
 - e) la possibilità di dismettere agevolmente, anche in via anticipata, la propria partecipazione allo spin-off.
 4. A tal fine, lo statuto dello spin-off e gli accordi parasociali devono essere redatti in conformità alle previsioni contenute nell'allegato "A".

Art. 9 – Procedura di autorizzazione alla costituzione degli spin-off dell'Università

1. La procedura di autorizzazione alla costituzione degli spin-off dell'Università di Cagliari si articola nelle seguenti fasi:
 - a) la proposta di spin-off, predisposta in conformità allo schema definito dalla Commissione tecnica spin-off e sottoscritta da uno o più dei soggetti indicati nel precedente art. 5, è inviata alla Direzione per le relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo - Ufficio Liaison Office, che procede alla verifica documentale dell'istanza e, qualora ne accerti la regolarità formale, provvede, entro sette giorni dal ricevimento, a trasmetterla alla Commissione tecnica spin-off;
 - b) la Commissione, per ciascuna proposta di spin-off, avvalendosi del supporto della Direzione per le relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo - Ufficio Liaison Office, redige una relazione istruttoria e la invia, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Università. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni qualora, secondo le previsioni di cui al precedente art. 2, si deliberi di ricorrere a esperti esterni all'Ateneo;
 - c) la relazione istruttoria, nella quale viene definito ogni aspetto relativo allo spin-off, inclusi l'entità della partecipazione al capitale e l'oggetto del conferimento dell'Università, determinati nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento, si conclude con la valutazione complessiva dello spin-off proposto e della ammissibilità di esso. A tal fine:
 - la Commissione potrà chiedere al proponente l'integrazione della documentazione presentata con quanto essa reputi utile alla migliore valutazione del progetto. In tal caso i termini per la trasmissione della relazione istruttoria al Consiglio di Amministrazione sono sospesi sino alla data di acquisizione della documentazione aggiuntiva;
 - laddove la proposta di spin-off preveda l'utilizzo di spazi, attrezzature o personale del Dipartimento o della diversa struttura accademica alla quale il proponente afferisce o alla quale fa riferimento, la documentazione acclusa deve comprendere il parere, obbligatorio e non vincolante, della struttura interessata. Nella medesima ipotesi la Commissione, nel rispetto dei termini sopra indicati per la conclusione della fase istruttoria, provvede altresì a elaborare – d'intesa con la struttura interessata – una proposta di convenzione con la costituenda società, contenente i termini dei rapporti con l'Ateneo, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento;



- d) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla relazione istruttoria e sull'eventuale proposta di convenzione redatte dalla Commissione spin-off.
2. Prima dell'inizio dell'attività, la nuova società è iscritta all'Albo degli spin-off tenuto dall'Università.
3. Al termine di ogni esercizio, la società spin-off è tenuta a trasmettere all'Università, per il tramite della Direzione per le relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo, copia dei bilanci e una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo.

Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione dell'Università in ordine agli spin-off dell'Università

1. Oltre ai singoli compiti specificamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione dell'Università in altre norme del presente Regolamento, è di competenza del medesimo Organo:
 - a) la designazione dei componenti di nomina universitaria negli organi gestionali e di controllo dello spin-off;
 - b) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti tra l'Università e lo spin-off;
 - c) l'assunzione, d'intesa con il Senato Accademico, delle scelte in ordine alla prosecuzione o alla dismissione anticipata, all'aumento o alla riduzione della partecipazione dell'Università nello spin-off, alla partecipazione ad aumenti del capitale sociale dello spin-off, nonché di quelle in ordine alla destinazione dei risultati positivi di gestione degli spin-off di pertinenza dell'Università e non vincolati ad altre finalità;
 - d) l'assunzione, sentita la Commissione tecnica spin-off, le strutture interessate e d'intesa con il Senato Accademico, delle scelte in ordine alla permanenza o all'uscita dello spin-off dalle strutture dell'Università.

TITOLO III SPIN-OFF ACCADEMICI

Art. 11 – Spin-off accademici

1. Il personale strutturato del ruolo docente, tecnico e amministrativo che intenda costituire spin-off accademici o partecipare, in virtù delle conoscenze che gli derivano dall'attività di ricerca, in società ad alto contenuto tecnologico o innovativo, deve rispettare le previsioni di cui all'allegato "B" al presente Regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – Rapporti tra Università e spin-off

1. I rapporti tra l'Università e ciascuno spin-off sono regolati da apposite convenzioni, che disciplinano, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo sulle prestazioni a pagamento per conto terzi, l'utilizzo di spazi, attrezzature, personale, diritti di proprietà intellettuale e industriale.



Art. 13 – Durata del rapporto tra Università e spin-off

1. Sia la partecipazione dell'Università al capitale delle società spin-off, sia la permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dell'Università stessa, non possono eccedere di norma i 5 anni e sono comunque subordinate al permanere delle condizioni che le hanno rese inizialmente ammissibili.
2. Qualora, sulla base delle informative rese dalla Commissione tecnica spin-off ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lett. c) e d), o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo spin-off o l'autorizzazione di esso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi del precedente art. 10, comma 1, lett. c) e d), l'anticipata cessazione del rapporto con lo spin-off o l'uscita dello spin-off dalle strutture universitarie, stabilendone condizioni e termini.
3. Eventuali deroghe alla durata massima dei rapporti tra Università e spin-off potranno essere eccezionalmente disposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità ovvero di vincoli normativi o di finanziamento.

Art. 14 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. Agli spin-off dell'Università di Cagliari è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il logo dell'Università, sulla base di un apposito contratto di licenza che deve essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza deve prevedere, tra l'altro, che lo spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome o del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 15 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo spin-off successivamente alla sua costituzione e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo spin-off in sede di costituzione dello stesso appartiene allo spin-off medesimo. Rispetto a tali ultimi risultati all'Università tuttavia spetta, per le proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, il diritto di utilizzazione a titolo gratuito, anche sotto forma di licenza gratuita e perpetua ove i risultati siano protetti attraverso privative intellettuali e industriali.

Art. 16 – Costi e oneri

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione stanziava le somme necessarie per la copertura della quota di capitale sociale sottoscritta dall'Università ove essa debba essere liberata con conferimento in denaro, nonché per le ulteriori spese necessarie o comunque utili in vista della costituzione di spin-off e per la eventuale partecipazione ad aumenti di capitale a pagamento da liberarsi con conferimenti in denaro.
2. Qualora tali somme vengano messe a disposizione, in tutto o in parte, da una struttura dell'Università o da un diverso ente o soggetto, pubblico o privato, l'eventuale retrocessione anche parziale dei dividendi corrisposti dallo spin-off dell'Università verrà disciplinata da appositi accordi con il soggetto erogatore.



3. Le spese per la costituzione dei singoli spin-off, inclusi i costi eventualmente sostenuti direttamente dal proponente per l'elaborazione della proposta progettuale, con particolare riferimento alla redazione del business plan, saranno poste a carico della società stessa come spese per la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 2328 cod.civ.
4. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo spin-off d'Ateneo, a valere sul budget della Direzione per le relazioni con il territorio, l'innovazione e lo sviluppo, sul quale graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione amministrativa complessiva del sistema universitario degli spin-off, compresi quelli necessari al funzionamento e all'attività della Commissione tecnica spin-off.
5. Su tale Fondo verrà annualmente riversata quota parte dei risultati positivi di gestione degli spin-off dell'Università nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque di almeno il 10% (dieci per cento) di essi.

Art. 17 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto rettorale.
2. Alle società già costituite a tale data alle quali partecipi l'Università e che abbiano finalità riconducibili a quelle indicate nel precedente art. 1, è riconosciuta la qualifica di spin-off dell'Università. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli spin-off già costituiti dovranno adeguarsi alle condizioni previste in esso.



Università degli Studi di Cagliari

Regolamento per la costituzione di spin-off

Allegato "A"

Previsioni sociali e parasociali delle società spin-off

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato, emanato in forza dell'art. 1, *Regolamento per la costituzione di spin-off*, detta i criteri per la regolamentazione sociale e parasociale delle società spin-off partecipate dall'Università.

Art. 2 – Previsioni sociali e parasociali

1. Le previsioni che seguono, quando ciò sia compatibile con il tipo societario adottato, devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata qualificate come spin-off dell'Università. Ove tali previsioni non possano essere introdotte nell'atto costitutivo o nello statuto, dovranno essere stipulati appositi patti parasociali tra l'Università e gli altri soci.
2. Tali patti, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati per la durata di cinque anni. I patti sono rinnovabili alla scadenza nei casi in cui la partecipazione dell'Università ecceda eccezionalmente tale durata.

Art. 3 - Previsioni relative all'oggetto sociale, all'attività dello spin-off

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
 - a) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività indicati nell'art. 1, *Regolamento per la costituzione di spin-off*;
 - b) nell'esercizio in concreto dell'attività dello spin-off sia esclusa ogni interferenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che l'Ateneo svolge con soggetti pubblici o privati. Deve perciò essere vietato allo spin-off l'esercizio, anche tramite soggetti interposti, nonché indirettamente, anche attraverso l'assunzione da parte dello spin-off di partecipazioni in imprese svolgenti tali generi di iniziative, di ogni attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi, di cui al Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente, tecnico e amministrativo con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica, che l'Università svolge con enti pubblici o privati;
 - c) il divieto di concorrenza di cui al precedente alinea gravi anche in capo al personale universitario che ricopra, o abbia ricoperto nei due anni precedenti, cariche sociali o funzioni amministrative esecutive nello spin-off.

Art. 4 - Previsioni relative ai conferimenti e ai diritti patrimoniali dell'Università

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
 - a) ove sia prevista la prestazione a favore della società spin-off di attività lavorativa da parte di personale strutturato dell'Università a tempo pieno, tali prestazioni siano, ove ciò sia compatibile con il tipo societario assunto dallo spin-off, essere capitalizzate a titolo di conferimento dell'Università, o almeno valorizzate con l'attribuzione ad essa di strumenti finanziari partecipativi, ulteriore rispetto all'attribuzione di azioni ordinarie;
 - b) la partecipazione dell'Università possa avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, mediante il rilascio di polizza assicurativa o fidejussione, ed eventuale successiva svincolo, anche parziale di esse e sostituzione con versamenti in denaro in base alle esigenze gestionali dello spin-off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione di acquisti di beni e servizi da parte dello spin-off;
 - c) che la partecipazione dell'Università nello spin-off sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione.

Art. 5 - Previsioni relative alla composizione, al funzionamento e agli obblighi degli organi sociali dello spin-off

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
 - a) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;
 - b) sia prevista almeno la nomina di un revisore, anche quando non sia obbligatoria per legge la presenza di un organo di controllo interno;
 - c) all'Università, in aggiunta al diritto di partecipare in funzione della propria partecipazione sociale alla delibera di nomina degli organi sociali, sia riservata, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., la facoltà di nominare e revocare almeno un terzo dei componenti l'organo amministrativo e almeno un terzo dei componenti l'organo di controllo, ove quest'ultimo sia pluripersonale, ovvero la facoltà di effettuare la scelta del revisore nominato ai sensi dell'art. 2477 cod.civ.;
 - d) al revisore o al componente di nomina universitaria dell'organo di controllo, senza che possano opporsi esigenze di riservatezza inerenti gli affari sociali, sia imposto di rendere all'Università informative annuali sull'attività e sulla gestione dello spin-off e, in ogni caso, di segnalare agli organi e alle strutture competenti dell'Ateneo, l'assunzione di decisioni o il verificarsi di situazioni significative per il mantenimento della partecipazione sociale dell'Università o per il perdurare della società spin-off presso le strutture universitarie;
 - e) l'assunzione di cariche, funzioni e/o incarichi esecutivi da parte degli amministratori di nomina universitaria o di personale strutturato universitario sia subordinata alla esplicita autorizzazione degli organi universitari competenti;
 - f) all'Università siano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio dell'Ateneo, informazioni inerenti l'attività svolta dallo spin-off e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

Art. 6 - Previsioni relative ai diritti amministrativi dei soci e alla circolazione delle partecipazioni sociali

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
 - a) le azioni o quote dell'Università attribuiscono diritto di voto non limitato nelle assemblee, in sede sia ordinaria sia straordinaria;
 - b) ai soci dello spin-off, ed esplicitamente all'Università socia, in caso di trasferimento di azioni o quote, a qualunque titolo, sia attribuito il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta per il prezzo stabilito da uno o più stimatori appositamente nominati tra esperti indipendenti in materia aziendale o tra i periti del Tribunale, e sia previsto il diritto di riscatto in favore dei soci o della società nei casi ammessi dalla legge;
 - c) le deliberazioni o decisioni modificative di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'Università, e in particolare di quelle introdotte in conformità alle previsioni di questo Allegato; quelle aventi ad oggetto operazioni che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'Università allo spin-off, incluse quelle di modifica del capitale, nonché quelle di tipo gestionale di natura straordinaria o anomala per i profili economici o aziendali, possano essere assunte solo con il consenso espresso dell'Università socia;
 - d) in tutti i casi di variazioni soggettive della compagine sociale, per qualunque causa - quali, a titolo esemplificativo, il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, l'aumento del capitale senza esercizio del diritto di opzione - , sia attribuito all'Università socia il diritto di gradimento rispetto al nuovo socio;
 - e) che all'Università sia in tutti i casi consentito, qualunque sia la quota di capitale posseduta, di impugnare le deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, comma 2, cod.civ., e di procedere alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod.civ.

Art. 7 - Previsioni relative allo scioglimento unilaterale del rapporto sociale da parte dell'Università e alla liquidazione delle azioni o quote

1. Con clausola sociale o patto parasociale deve essere assicurato che:
 - a) siano introdotte quali cause statutarie di recesso le ipotesi di modificazione delle previsioni indicate nel presente Allegato e, in generale, il venir meno delle condizioni previste per legge, regolamento o statuto per il mantenimento della partecipazione negli spin-off;
 - b) sia prevista a favore dell'Università un'opzione di vendita delle proprie azioni o quote, esercitabile nei confronti degli altri soci o dello spin-off, decorsi cinque anni dalla costituzione della società spin-off o dall'assunzione della partecipazione, se questa sia avvenuta successivamente alla costituzione;
 - c) sia prevista a favore dell'Università un'opzione di vendita delle proprie azioni o quote, esercitabile nei confronti degli altri soci o dello spin-off, nel caso in cui venga meno la partecipazione del proponente o nel caso in cui l'Università non intenda sottoscrivere un aumento di capitale;
 - d) in caso di esercizio del diritto di recesso dell'Università dallo spin-off o di esercizio dell'opzione di vendita ad essa spettante secondo le presenti disposizioni, all'Università sia liquidata entro sei mesi dalla comunicazione di recesso o dall'esercizio dell'opzione di vendita una somma di danaro in tutti i casi non inferiore al valore nominale della partecipazione e pari a quella risultante dalla valutazione a valore di mercato di tutti gli elementi del patrimonio dello spin-off, anche se non iscrivibili in bilancio, effettuata da uno o più stimatori appositamente nominati tra esperti indipendenti in materia aziendale o tra i periti del Tribunale.

Art. 8 – Altre disposizioni inerenti condizioni economiche

1. Con clausola sociale o altro patto deve essere assicurato che:
 - a) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello spin-off non ecceda in nessun caso quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o, comunque, strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
 - b) la società spin-off assuma obblighi espliciti di manutenzione e ammortamento dei beni concessi in godimento o in uso dall'Università.

Art. 9 – Norme finali

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Università potrà, in sede di autorizzazione dello spin-off fissare ulteriori condizioni o modificare quelle precedenti ove ciò risulti più vantaggioso per l'Università, o corrisponda a vincoli legali o di finanziamento.



Università degli Studi di Cagliari

Regolamento per la costituzione di spin-off

Allegato "B"

Norme di comportamento del personale universitario coinvolto in attività esterne

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Allegato, emanato in forza dell'art. 1, *Regolamento per la costituzione di spin-off*, disciplina le forme, le modalità e le condizioni di coinvolgimento del personale universitario negli spin-off.

TITOLO II SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2 – Personale docente a tempo pieno

1. Il personale docente a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin-off dell'Università:
 - a) ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin-off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato. L'autorizzazione si rinnova automaticamente per ciascun anno di mantenimento della partecipazione dell'Università allo spin-off, per effetto della delibera di cui al successivo comma 2;
 - b) può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off.
2. L'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, vale per il personale docente come autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin-off e a percepire gli eventuali compensi.
3. Il professore o ricercatore a tempo pieno può svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del professore o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, segnalando alla Commissione tecnica spin-off eventuali situazioni di incompatibilità, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per la costituzione di spin-off, art. 3, comma 1, lettera e). Qualora tale compatibilità venga meno, il professore o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, su richiesta del Rettore, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
4. Il professore o ricercatore socio può assumere incarichi con poteri di rappresentanza o mansioni esecutive nello spin-off nei casi previsti dalla legge, previa delibera del Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione ricoperta con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca. Il professore o ricercatore che assuma tali incarichi senza la prevista autorizzazione del Senato accademico sarà posto d'ufficio in regime di aspettativa senza assegni, per l'intera durata della carica assunta, a decorrere dalla data di inizio di tale attività.
5. Il personale docente a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve presentare la richiesta di autorizzazione alla Commissione tecnica spin-off. La competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta al Consiglio di Amministrazione, che delibera d'intesa col Senato Accademico e con la struttura di afferenza dell'interessato. L'autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Art. 3 – Personale docente a tempo definito

1. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività e per assumere le cariche di cui all'art. 2 del presente Allegato, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Per la verifica di tale compatibilità, si applica l'art. 2, comma 3 del presente Allegato.

Art. 4 – Personale amministrativo e tecnico

1. Il personale tecnico e amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore amministrativo, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.
2. Il personale tecnico e amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, con cadenza annuale, dalla Commissione tecnica spin-off, tenuto conto degli elementi forniti dal responsabile della struttura di appartenenza. A tal fine, il dipendente deve comunicare alla Commissione la propria nomina nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off.

Art. 5 – Assegnisti, dottorandi, specializzandi

1. Lo svolgimento di attività a favore dello spin-off da parte dei titolari di assegni di ricerca e dei dottorandi di ricerca è soggetto all'applicazione del Regolamento interno per la partecipazione del personale dipendente dell'Università di Cagliari a società di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593.
2. Gli allievi dei corsi di specializzazione, diversi da quelli dell'area medica, possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.

Art. 6 – Oneri del personale universitario

1. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale strutturato che partecipi a qualunque titolo allo spin-off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello spin-off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi.

TITOLO III SPIN-OFF ACCADEMICI

Art. 7 – Oneri del personale universitario

1. Il personale docente a tempo pieno, che intenda prestare la propria opera a favore dello spin-off, deve richiedere, per ciascun anno, l'autorizzazione al mantenimento in servizio o nel corso di studio, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, e l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin-off per l'attività svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno per la partecipazione del personale dipendente dell'Università di Cagliari a società di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593.
2. Il personale docente a tempo definito che intenda prestare la propria opera a favore dello spin-off, deve rispettare l'obbligo del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
3. Il personale tecnico e amministrativo che intenda prestare la propria opera a favore dello spin-off, deve richiedere al Direttore Amministrativo l'autorizzazione a svolgere attività e a percepire compensi dallo spin-off secondo la disciplina di cui all'art. 4 del presente Allegato.
4. Il personale strutturato proponente, sia egli mero socio e/o componente del Consiglio di Amministrazione, deve impegnarsi per iscritto per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università. Almeno

una volta all'anno, entro il termine di approvazione del Bilancio, deve informare la Commissione tecnica spin-off sull'attività e sulla gestione dello spin-off.

5. È fatto in ogni caso divieto al personale di ogni ruolo di partecipare o di prestare la propria opera a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza resa dalle strutture dell'Università ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni a favore di terzi.